



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

## POSTA INTERNA

UADIR\_ESG\CONDIVISIONE\01 APPALTI\2012\06 circ defin decreti estivi 2.docx

Rif. LR/CD/FDA

Verona, 22 novembre 2012

Prot. n° 52275  
tit X/3

*Preg.mi*  
Direttori dei Dipartimenti  
Segretari dei Dipartimenti  
Direttori delle Direzioni  
Direttori delle Biblioteche Centralizzate  
Responsabili degli Uffici di Staff  
Direttori dei Centri di Ateneo

*Loro sedi*

OGGETTO: Decreti *Spending Review* (Decreto Legge 52/2012 convertito in Legge 94/2012 e Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012) e *Crescita* (Decreto Legge 83/2012 convertito con Legge 134/2012). Nuovi adempimenti e modalità di approvvigionamento per i Dipartimenti e per gli altri Centri di Responsabilità Amministrativa.

Nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio 2012 sono stati pubblicati alcuni provvedimenti che sono destinati a modificare radicalmente la materia degli appalti pubblici e le modalità di approvvigionamento di beni e servizi.

Nello specifico i provvedimenti in menzione sono i seguenti:

- 1 - Decreto Legge 52/2012 convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante: "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*" (**cosiddetta *Spending Review 1***);
- 2 - Decreto Legge 83/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134 recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" (**cosiddetto *Decreto crescita***);
- 3 - Decreto Legge 95/2012 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" (**cosiddetto *Spending Review 2***).

Questi interventi legislativi contengono una serie di adempimenti da porre in essere con urgenza, non essendo previsto alcun regime transitorio per la loro applicazione, fatto salvo per il periodo concesso per l'adeguamento dei siti web, previsto dal Decreto Legge 83/2012 (fino al 31/12/2012) e per la conseguente pubblicazione sui relativi siti, delle informazioni previste nel testo normativo.

Tutto ciò premesso, si segnalano in sintesi le novità di più immediato impatto sulle procedure attualmente applicate per l'approvvigionamento di beni e servizi, **cui tutti i Dipartimenti e gli altri Centri di Responsabilità Amministrativa devono attenersi.**



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

1) Decreto Legge 52 del 07.05.2012 convertito in Legge 94 del 06.07.2012 (*Spendign Review I*).

## Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisiti sotto soglia escluse le Università.

L'art. 7, comma 2, del decreto in oggetto, ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione per il ricorso al MEPA.

Tuttavia detta norma, pur modificando la seconda parte dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **non estende l'obbligo di ricorso al MEPA per gli acquisiti sotto soglia comunitaria anche agli Atenei (come da nota dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici prot. 0102747 del 25.10.2012), che restano quindi esclusi da tale vincolo.** (la soglia viene determinata ad inizio di ogni anno solare; nel 2012 è pari a 200.000 Euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni, tra cui le Università, diverse dalle autorità governative centrali).

**Tuttavia, questa Amministrazione intende comunque favorire il ricorso all' utilizzo dello strumento del Mercato Elettronico per tutte le acquisizioni di beni e servizi in esso reperibili.**

Ciò è motivato dal fatto che, l'utilizzo di tale strumento, oltre a consentire la dematerializzazione documentale (essendo i vari documenti necessari per le procedure di acquisto non più cartacei, ma solo digitali anche per quanto riguarda la firma), garantisce un alleggerimento della procedura amministrativa di acquisizione di beni e servizi, e di riduzione della tempistica per l'affidamento al fornitore individuato (non dovendo trascorrere 35 giorni tra l'aggiudicazione provvisoria della procedura attivata e la stipula del relativo contratto).

Non è secondario poi ricordare che nel quadro delle continue riforme della pubblica amministrazione vi è un forte *favor* per la semplificazione degli adempimenti e per la dematerializzazione delle procedure, anche di acquisto di beni e servizi, è facile ipotizzare una futura estensione dell'obbligo, peraltro già letto in alcune bozze della legge di stabilità.

Per favorire il ricorso al MEPA questa Amministrazione organizzerà incontri illustrativi circa le modalità operative di funzionamento del Mercato Elettronico, con dimostrazioni pratiche, raccomandandone fin da ora l'utilizzo, per tutte le acquisizioni di beni e servizi in esso presenti.

Si fa presente che sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) si trovano tutte le indicazioni per l'utilizzo del Mercato Elettronico, con manuali e guide interattive. Per utilizzare il MEPA, è indispensabile che il Responsabile della struttura sia dotato di firma digitale (che può essere richiesta, ad esempio, presso la Camera di Commercio di Verona, sul cui sito vi sono le necessarie indicazioni) e si registri sul sito come Punto Ordinante (*ossia colui che firmerà digitalmente gli ordini*). I suoi collaboratori potranno registrarsi come Punti Istruttori (*ossia coloro che potranno consultare i cataloghi elettronici e predisporre gli ordini, senza però poterli firmare ed inviare*).

Per tali adempimenti è possibile consultare la barra orizzontale in alto nel sito sopra citato, alle voci:

- REGISTRATI dove reperire le indicazioni necessarie per la registrazione;
- HELP dove vi sono filmati e guide interattive sull'utilizzo delle varie funzionalità.

## Obblighi di comunicazione estesa all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per importi superiori a 50.000 euro.

L'art. 8 del decreto legge in oggetto, reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

dell'economia e delle finanze e alle regioni. L'articolo inoltre provvede ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all'Osservatorio riducendo l'importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.

L'art. 8, comma 2 bis, modifica l'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici sostituendo le parole: «150.000 euro» con «50.000 euro». Pertanto **le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:**

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.

## 2) Decreto Legge 83 del 22.06.2012 convertito in Legge 134 del 07.08.2012 (*Decreto Crescita*).

### Controllo sulla spesa pubblica.

L'art. 18 del decreto in oggetto prevede che dovranno obbligatoriamente essere pubblicati sui siti web delle amministrazioni pubbliche, dati e informazioni relativi alle somme di danaro superiori a 1.000 euro erogate a qualsiasi titolo (lavori, servizi, forniture, consulenze, sovvenzioni, contributi e incentivi) dalla pubblica amministrazione o soggetto ad essa funzionalmente equiparato (concessionari di servizi pubblici o società a prevalente partecipazione o controllo pubblico) a imprese e altri soggetti economici.

L'adempimento diverrà obbligatorio dal 01.01.2013.

## 3) Decreto Legge 95 del 06.07.2012 convertito in Legge 135 del 07.08.2012 (*Spending Review bis*).

### Obbligo di ricorso a Consip per tutte le amministrazioni pubbliche per determinate tipologie di beni e servizi.

L'art. 1, comma 7, del decreto legge in oggetto prevede che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e telefonia mobile.

Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno individuate ulteriori categorie merceologiche sottoposte alla disciplina di cui sopra.

La norma stabilisce il principio dell'eccezionalità del ricorso a procedure autonome di acquisto rispetto alla regola dell'utilizzo delle convenzioni quadro della centrale nazionale (Consip) o regionale eventualmente operativa.

Deroghe ovvero condizioni per l'attivazione di procedure di acquisizione autonome sono pertanto:

- convenzione non ancora disponibile ovvero motivata urgenza di provvedere



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

- durata e importo del contratto stipulato autonomamente in misura strettamente necessaria all'attivazione delle convenzioni quadro
- inserimento della clausola contrattuale contenente la condizione risolutiva del contratto in caso di successiva disponibilità della convenzione quadro.
- stipulazione di contratti a condizioni più favorevoli rispetto alle convenzioni Consip.

## **Nullità dei contratti in violazione dei parametri prezzo-qualità Consip.**

L'art. 1, comma 8, del decreto in oggetto prevede che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 488 del 23 dicembre 1999, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, conseguentemente sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 *“I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”*.

Pertanto, la violazione dei parametri prezzo-qualità Consip può determinare altresì, accanto alle responsabilità sopra richiamate, un'ipotesi di falso ideologico in relazione alla dichiarazione (sostitutiva di atto di notorietà e dunque rilevante per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000) che risulti mendace, nel momento in cui attesti la conformità ai medesimi parametri dell'acquisizione.

## **Diritto di recesso.**

L'art. 1, comma 13, del decreto legge in oggetto prevede che le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi, hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di spesa. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso, l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della Legge 20 del 14 gennaio 1994.

**Pertanto, le delibere che dispongono l'acquisizione diretta di beni o servizi devono contenere esplicitamente la motivazione della scelta adottata, con indicazioni di contenuto simile a quanto di seguito indicato:**

**1) dare atto che è stata verificata l'assenza di convenzioni Consip attive alla data dell'aggiudicazione definitiva, della fornitura di beni o servizi oggetto del presente provvedimento;**

**2) dare atto (ove trattasi di prestazione continuativa) che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità sopravvenuta della convenzione Consip.**



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

In tutti i contratti stipulati dall'amministrazione, va pertanto inserita la seguente clausola:  
*L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 1, co. 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la Società affidataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip Spa.*

Si invitano, pertanto, tutti i Dipartimenti e i Centri di Responsabilità Amministrativa in indirizzo ad uniformarsi alle direttive disposte dalla normativa in materia e alle loro successive modifiche e/o integrazioni.

#### 4) Nuovo assetto per l'acquisizione di beni e servizi.

Tutto ciò premesso e considerato, si fa presente che questa Amministrazione, intendendo procedere alla razionalizzazione ed ottimizzazione di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi, ai fini di contenere la relativa spesa, **a far data dal 01.02.2013**, provvederà a centralizzare l'acquisto di alcune tipologie di beni di uso comune a tutte le strutture universitarie (cancelleria, carta da fotocopie, toner, buste e alcune tipologie di materiale informatico dettagliate nell'allegato 1, reperibile assieme alla presente circolare al link <http://www.univr.it/main?ent=catdoc&ar=34&id=3981> – Percorso: Home page univr > Organizzazione > Direzione Economato > Forniture Beni e Servizi > Documenti Disponibili).

A tal fine la Direzione Economato avrà la necessità di ricevere, **entro e non oltre il 31.12.2012** da ciascun Dipartimento e Centro di Responsabilità Amministrativa, la stima del quantitativo annuo necessario per il funzionamento delle strutture, per le tipologie di beni individuati, come indicato nel sopraccitato allegato.

Sulla base dei dati raccolti, saranno attivate le adeguate procedure di acquisto, individuando specifici fornitori e prezzi dei prodotti. Il singolo Dipartimento o Centro di Responsabilità Amministrativa, provvederà all'ordine specifico e imputerà la spesa relativa al quantitativo di materiale ordinato, sui propri capitoli e/o progetti di bilancio.

In considerazione del fatto che, da una indagine riguardante il sistema universitario, questo Ateneo è risultato eccedere lo standard previsto per la spesa di beni intermedi, si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza di tali disposizioni, la cui violazione può determinare responsabilità amministrativo-contabile.

Si precisa infine che, in linea con i vari provvedimenti normativi che tendono a ridurre il più possibile la spesa pubblica, pur cercando di rispettare le esigenze delle varie strutture, l'obiettivo sarà quello di standardizzare il più possibile la fornitura di materiale di consumo, lasciando all'autonomia dei singoli Dipartimenti il compito di attivare procedure specifiche per soddisfare esigenze particolari.

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la Direzione Economato, referente Dott. Fabrizio De Angelis tel. 045/8425221, e-mail [fabrizio.deangelis@univr.it](mailto:fabrizio.deangelis@univr.it) e la Direzione Informatica, referente Dott. Valerio Pausco, tel 045 8028512, e-mail [valerio.pausco@univr.it](mailto:valerio.pausco@univr.it).

Si ringrazia per la collaborazione, e si invitano le SS.LL. ad attenersi strettamente all'osservanza di quanto sopra.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Antonio Salvini)



*Allegato c.s.*

Direzione Economato - Via Paradiso 6 - 37129 Verona  
tel. 045 842 5221 – 5229 fax 045 8425233